COMUNE VALBRENTA

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO DA PARTE DEL COMUNE DI VALBRENTA

Art. 1 Oggetto del regolamento

- Il presente regolamento disciplina, in attuazione all'art. 12 della I. 214/1990 e dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Valbrenta di sostegni economici di qualunque genere ad Associazioni, Istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.
- 2. Rientra altresì nella disciplina generale del presente Regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune di Valbrenta.

Art. 2 Destinatari

- La concessione dei benefici economici può essere disposta a favore di enti pubblici, persone fisiche, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, comitati, società di persone e capitali, con esclusione dei partiti politici ed associazioni sindacali.
- 2. I contributi possono essere concessi anche a soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro per una iniziativa specifica che non abbia fini di lucro.
- 3. Per le associazioni l'iscrizione all'albo Comunale è condizione necessaria per l'erogazione di contributi ed altre forme di sostegno.

Art. 3 Forme di sostegno economico

- 1. Le attività delle associazioni che il Comune sostiene possono essere svolte:
- in autonomia;
- in collaborazione con il Comune;
- con il patrocinio del Comune.

- 2. Il Comune può sostenere le attività di cui sopra attraverso:
 - a) erogazione di contributi in denaro, ovvero la concessione di somme ai richiedenti, per iniziative ritenute meritevoli di essere sostenute;
 - b) vantaggi economici, ovvero l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali ovvero l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali in materia;
 - c) fornitura di prestazioni e/o servizi;
 - d) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali;
- 3. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera d) del precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune, salva la possibilità di erogare il contributo in servizi ai sensi del successivo punto 5.
- 4. L'erogazione delle forme di sostegno è approvata dalla Giunta Comunale.
- 5. I contributi in servizi e/o attrezzature, entro un limite di valore stabilito dalla Giunta Comunale, sono concessi dal competente Responsabile del servizio.

Art.4 Criteri e modalità per la concessione di forme di sostegno

- 1. La Giunta Comunale dispone la concessione dei contributi in denaro di cui al presente regolamento, con riferimento ai seguenti criteri generali:
 - a) attività complessiva del soggetto richiedente:
 - utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività annualmente svolta;
 - coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
 - incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
 - rilevanza territoriale dell'attività:
 - grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.
 - b) attività per singole iniziative e/o singoli progetti:
 - rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico, umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
 - attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;
 - valenza e ripercussione territoriale;
 - valutazione dell'entità dell'autofinanziamento;
 - valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.
- 2. Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di un'attività o iniziativa determinata non potrà superare l'80% della spesa complessiva realmente sostenuta e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a finanziamento.
- 3. Per l'assegnazione di spazi e strutture saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:
- l'uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
- l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.

Art. 5 Richiesta e concessione delle forme di sostegno

- 1. Le domande devono pervenire all'Ufficio protocollo del Comune utilizzando il modulo predisposto dallo stesso, prima della data di inizio dell'attività nel caso di singole iniziative e/o singoli progetti.
- 2. Per le forme di sostegno in servizi, che non comportino assunzione di nuovi impegni di spesa, le singole concessioni vengono disposte dal Responsabile dell'area competente secondo i principi del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste dagli altri regolamenti comunali e delle altre direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.
- 3. Per i contributi in denaro la determinazione del Responsabile dell'Area competente può prevedere l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività. Nella stessa determinazione è inoltre indicato il cronoprogramma relativo al pagamento del contributo sulla base dell'esigibilità.
- 4. In nessun caso è consentita l'erogazione del contributo in denaro tramite il pagamento diretto di fornitori del beneficiario da parte del Comune.
- 5. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco con proprio decreto.

Art. 6 Rendicontazione

- 1. Alla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario del contributo deve sottoscrivere un apposito modulo, allegando:
 - a) una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno;
 - b) la rendicontazione delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci.
- 2. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del settore competente costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione alla pratica.
- 3. Con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso il sostegno, il richiedente deve esibire, con la rendicontazione, la documentazione relativa alle spese e alle entrate ivi dichiarate. Tale documentazione dovrà essere prodotta in semplice fotocopia. Gli originali dovranno essere conservati secondo i termini di legge dal richiedente ed esibiti su richiesta del Comune.
- 4. I contributi in denaro non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettivo disavanzo, risultante dal consuntivo presentato per l'iniziativa ammessa a finanziamento.
- 5. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune ricadono esclusivamente sul soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.
- 6. Nel caso in cui il disavanzo risultante dalla rendicontazione si discosti in misura pari o superiore al 30% rispetto a quanto preventivato in sede di domanda di contributo, sulla base della quale è stata approvata l'entità del contributo stesso, l'importo stanziato andrà

corrispondentemente ridotto con istruttoria a cura del Settore proponente, previo contradditorio con il richiedente.

Art. 7 Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno

- 1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi e/o di altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro dodici mesi dalla concessione del contributo;
 - b) non siano stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell'amministrazione.
- 2. Nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo per oggettiva impossibilità sopravvenuta, dovuta a causa di forza maggiore, potranno essere riconosciute, entro il limite del 50 %, le spese già sostenute. Il settore competente provvederà al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

Art. 8 Concessioni diverse

- 1. La concessione in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature si configura come concessione di un vantaggio economico indiretto.
- 2. Qualora i soggetti beneficiari non si siano attenuti alle modalità concordate per l'uso di quanto concesso, dovranno rimborsare comunque le relative spese, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali maggiori danni.
- 3. Anche per le concessioni diverse dalle erogazioni in denaro, qualora avvengano per un periodo superiore ai sei mesi, i soggetti beneficiari devono presentare al settore competente:
- una relazione sull'attività svolta, se la durata dell'iniziativa è inferiore a 12 mesi, entro trenta giorni dal termine della singola iniziativa;
- se la durata dell'iniziativa supera i 12 mesi, una relazione sull'attività svolta nell'anno, il rendiconto annuale completo delle entrate e delle spese e la dichiarazione di permanenza in capo all'associazione dei requisiti di cui all'art.2, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 9 Convenzioni

- Le attività delle associazioni iscritte all'albo comunale, prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, così come le concessioni di spazi pubblici per uso continuativo, potranno essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita convenzione secondo quanto previsto nel successivo comma.
- 2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- la descrizione dell'attività o del bene oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento o utilizzo, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;
- l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività:
- la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- l'entità della prestazione del personale necessario allo svolgimento dell'attività in modo

- continuativo o dell'utilizzo del bene:
- l'entità e le tempistiche del rimborso assegnato all'associazioni per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti;
- le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
- l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
- l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
- gli impegni dell'amministrazione.
- 3. La convenzione deve riservare al Comune il potere di vigilanza.

Art. 10 Patrocinio

- 1. Il patrocinio rappresenta la forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale od economico.
- 2. Il patrocinio deve essere oggetto di richiesta scritta, indirizzata al Sindaco, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
- 3. La richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, una descrizione analitica dell'iniziativa, che specifichi le finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, se sia ad ingresso libero o a pagamento e se preveda forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato.
- 4. La richiesta di patrocinio è istruita dal servizio comunale competente ai rapporti con le associazioni che provvede a richiedere le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) della Legge n. 241/1990.
- 5. Il patrocinio è concesso con decreto motivato del Sindaco alle iniziative che abbiano tutte le seguenti caratteristiche:
- siano coerenti con le finalità istituzioni del Comune;
- riquardino almeno uno dei settori di intervento di cui al precedente art.3:
- siano rivolte alla cura di interessi collettivi o diffusi;
- non abbiano esclusivamente finalità commerciale.
- 6. Per le iniziative che non presentino le suddette caratteristiche il Sindaco comunica motivatamente il diniego del patrocinio, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis Legge n.241/1990.
- 7. La concessione del patrocinio non comporta l'automatica concessione di vantaggi economici diretti o indiretti e non costituisce causa di esenzione dal pagamento di tributi, canoni, tariffe comunali, fatta eccezione per quanto previsto dai singoli regolamenti in materia. Il patrocinio concesso deve essere reso noto dal soggetto nelle forme precisate dal successivo art. 11.

Art. 11 Obbligo di pubblicità

1. Dopo la concessione del patrocinio, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, la collaborazione del Comune, utilizzando la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Valbrenta", unitamente allo Stemma comunale.

Art. 12 Norme finali

- 1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
 - b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune:
 - c) per gli interventi urgenti di solidarietà sotto forma di contributi a associazioni in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
 - d) in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
- 2. Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti inerenti alla materia trattata e non contrastanti con la stessa.